



CAMERA DI COMMERCIO
MAREMMA E TIRRENO



Etichettatura del vino e prodotti vitivinicoli

Stato dell'arte e novità

20 giugno 2023

Cristina Giovannini Luca



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



VINO



BEVANDE
VITIVINICOLE
AROMATIZZATE





LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Requisiti generali



Pratiche leali
d'informazione



Lingua



Modalità di
presentazione
grafica



Pratiche leali d'informazione

Le informazioni sugli alimenti:

- **non inducono in errore il consumatore** es. circa le caratteristiche dell'alimento (composizione, origine, proprietà, etc.), anche suggerendo la presenza di caratteristiche particolari quando sono in realtà comuni a prodotti analoghi
- sono **precise, chiare e facilmente comprensibili** per il consumatore
- non attribuiscono **proprietà atte a prevenire, trattare o guarire** una malattia umana

I **divieti** e le **limitazioni** sono validi anche per **pubblicità e presentazione** degli alimenti **in tutte le sue forme** (es. brochure, e-commerce, etc.)



Requisiti linguistici

- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato -> es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.
 - **Sono consentite 2 o più lingue**, ma è vietato riportare alcune indicazioni in una lingua e altre in un'altra lingua
-

Presentazione e altezza caratteri

Le informazioni obbligatorie sugli alimenti devono essere **riportate in un punto evidente**, in modo che siano **facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili**; inoltre, non devono risultare nascoste, oscurate, limitate o separate da altri elementi o da scritte che possono interferire.

Le **dimensioni minime** dei caratteri, la cui parte mediana – **altezza della x** – è **pari o superiore a 1,2 mm** (oppure $\geq 0,9\text{mm}$ per imballaggi con superficie maggiore $< 80\text{ cm}^2$)


ALTEZZA DELLA X



Presentazione e altezza caratteri

NON seguono le regole generale di altezza dei caratteri («x» minimo 1,2 mm).

Altezza minima cifre Qn	
Qn (g o ml)	Altezza minima (mm)
≤ 50	2
> 50 e ≤ 200	3
> 200 e ≤ 1000	4
> 1000	6



Sempre ≥ 3 mm



Disposizione informazioni

La **denominazione dell'alimento**, la **quantità** ed il **titolo alcolometrico volumico** figurano nello stesso campo visivo*.

Campo visivo principale -> il campo visivo di un imballaggio più probabilmente **esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto** e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto



Campo visivo* -> tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale



Indicazioni obbligatorie - Art. 119 del Reg. UE 1308/2013



- Designazione della categoria (omettibile per DOP/IGT)
- (Dicitura DOP/IGP + nome della denominazione)
- Titolo alcolometrico volumico effettivo (es. « ... % vol»)
- Indicazione della provenienza (es. «Prodotto in Italia»)
- Nome e indirizzo (Comune e Stato):
 - Imbottigliatore, o
 - Produttore (per spumante), o
 - Venditore (acquisto e commercializzazione spumante)
 - Importatore (vini importati)
- Tenore di zucchero (per spumante)

-> specifiche riportate nel Reg. UE 33/2019



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Indicazioni obbligatorie



- Quantità (volume nominale) (Reg. UE 1169/2011 + norme specifiche)
- Allergeni (Reg. UE 1169/2011 e Reg. UE 33/2019)
- Numero di lotto (Direttiva 2011/91/CE e D. Lgs 231/2017)

- Annata di produzione delle uve per i DOC e DOCG, ad esclusione di vini liquorosi, spumanti non etichettati come millesimati e vini frizzanti (Legge 238/2016 e s.m.i.)

+ DISCIPLINARI SPECIFICI



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO


Requisiti linguistici



- La normativa generale (Reg. UE 1169/2011) richiede che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano riportate in una **lingua facilmente comprensibile** da parte dei consumatori dei Paesi in cui l'alimento è commercializzato (es. italiano in Italia, francese in Francia, etc.)
- La normativa di settore (Reg. UE 1308/2013) richiede che le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli artt. 119 e 120 figurino in una o più lingue ufficiali dell'UE.



Requisiti linguistici



Language regime

According to Article 121 of Regulation (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products¹, *"The compulsory and optional particulars referred to in Articles 119 and 120 shall, where expressed in words, appear in one or more official language of the Union."*

This means that such rule on language only applies to the particulars listed in the above-mentioned articles. Any other labelling particular covered by Regulation (EU) No 1169/2011 will be submitted to the language rules established by Article 15 of that Regulation, stating that *"... mandatory food information shall appear in a language easily understood by the consumers of the Member States where a food is marketed."*

It is the prerogative of the Member States to establish which language is easily understood by its consumers.

Solo l'indicazione degli **allergeni** deve essere riportata nella **lingua del Paese UE in cui si vende**



Altezza caratteri



Se i riferimenti dell'operatore (es. ragione sociale «Fratelli Maremma Toscana») contengono, in tutto o in parte, termini geografici riservati ai vini a DO e IGT (es. Maremma Toscana DOC) o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di altri prodotti vitivinicoli, **è obbligatorio che i caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà**, sia in altezza sia in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto (art. 44, L. 238/2016).

-> minimizzazione dei caratteri



Altezza caratteri (disciplinari)



Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Colli di Conegliano” Torchiato di Fregona e “Colli di Conegliano” Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura “denominazione di origine controllata e garantita” e pertanto non possono essere intercalate tra quest’ultima dicitura e la denominazione di origine “Colli di Conegliano”.

COLLI DI CONEGLIANO

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA

REFRONTOLO



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Disposizione informazioni



Il Reg. UE 33/2019 prevede che le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente **nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente**, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.

-> etichetta o controetichetta, comprendendo il collarino

Gli **allergeni**, l'**indicazione dell'importatore** e il **numero di lotto** possono figurare fuori dal summenzionato campo visivo.



Per riassumere – Modalità di presentazione



- **In generale:** altezza minima caratteri (lettera «x»): $\geq 1,2$ mm ($\geq 0,9$ mm per imballaggi con superficie maggiore < 80 cm²)
- **Cifra indicante il volume** (es. «75 cl»): altezza correlata al volume
- **«e» metrologica:** altezza minima 3 mm + forma specifica
- **Riferimenti dell'operatore con DO/IG:** dimensioni massime caratteri (lettera «x»)-> altezza: 3mm e larghezza: 2 mm, in ogni caso non superiori alla $\frac{1}{2}$ dei caratteri della denominazione

- Le **informazioni obbligatorie** figurano nello stesso campo visivo, **ad eccezione** di
 - n. di lotto
 - allergeni
 - indicazione dell'importatore (se presente)che possono figurare in campo visivo libero (collocazione libera)



Informazioni obbligatorie (Reg. UE 1169/2011)



- Denominazione dell'alimento
- Ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provochino allergie o intolleranze (allergeni)
- Quantità netta dell'alimento
- Termine minimo di conservazione (da valutare!)
- Nome o ragione sociale e indirizzo dell'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti
- Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento [D. Lgs 145/2017]
- Titolo alcolometrico volumico per le bevande con tenore alcolico >1,2 %
- Lotto [D. Lgs 231/2017]

+ NORMATIVA DI SETTORE

+ DISCIPLINARI SPECIFICI



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Normativa di settore



- **Denominazione di vendita:** da utilizzare le denominazioni di vendita di cui all'allegato II (es. vino aromatizzato, aperitivo a base di vino, sangria, etc.), purché siano rispettate le condizioni per il loro utilizzo, eventualmente completate da una denominazione usuale.
- **Diciture aggiuntive alle denominazioni di vendita,** relative al tenore di zuccheri (es. extra dry, dry, semi-dry, semidolce, dolce), «spumante» (in questo caso la quantità di spumante non può essere inferiore a 95%), un riferimento al principale aroma utilizzato.
- **Indicazione di provenienza,** se indicata, corrisponde al luogo in cui è prodotto è realizzato (es. «prodotto in...») o dicitura equivalente, seguita dallo Stato membro o Paese terzo).
- Le denominazioni di vendita riportate in corsivo all'Al. II non possono essere tradotte (es. Sangria, Clarea, Maiwein, etc.)



Vermut di Torino / Vermouth di Torino IG



- È consentito, nella designazione e presentazione del Vermut di Torino, impiegare il termine «Superiore» a condizione che il prodotto abbia un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 17 % vol., sia composto di vino prodotto nella Regione Piemonte, pari ad almeno il 50 % in volume del prodotto nito, e sia aromatizzato con l'utilizzo, non esclusivo, di erbe aromatiche diverse dall'assenzio - coltivate e/o raccolte nella regione Piemonte o di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche da esse derivate.
- Nella designazione, presentazione ed etichettatura è vietato l'uso di nomi di luoghi geografici che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone, comprese nella zona di produzione.
- ...



NOVITÀ NORMATIVE



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Reg. UE 2117/2021

- PAC 2023 – 2027 -> Reg. UE 2117/2021 del 2 dicembre 2021 – GUUE 435/262 del 06/12/2021
- Per vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati **dall'8 dicembre 2023**



Elenco degli ingredienti e dichiarazione nutrizionale

- Dichiarazione nutrizionale: può essere **limitata all'energia («E» in kJ e kcal)** sull'imballaggio o sull'etichetta
 - > la dichiarazione nutrizionale **completa è fornita per via elettronica** mediante indicazione su imballaggio o etichetta
- Elenco ingredienti: può essere fornito per via elettronica mediante indicazione su imballaggio o etichetta
 - > **NB: allergeni devono essere forniti direttamente su imballaggio/etichetta!**



Vini dealcolizzati

- Il Vino, il VS, il VSQ, il VSAQ, il VF e il VF gassificato possono essere sottoposti a processi di dealcolizzazione parziale o totale mediante:
 - Parziale evaporazione sottovuoto
 - Tecniche a membrana
 - Distillazione
- I processi di dealcolizzazione utilizzati non danno luogo a difetti dal punto di vista organolettico nei prodotti vitivinicoli. L'eliminazione dell'etanolo non deve essere effettuata in combinazione con un aumento del tenore di zuccheri nel mosto.



Vini dealcolizzati

La designazione della categoria è accompagnata dai termini:

- «dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore a 0,5 % vol;
- «parzialmente dealcolizzato» se il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore a 0,5 % vol;

NB! Con titolo alcolometrico effettivo inferiore a 10% vol. è obbligatorio indicare il TMC



Etichettatura ambientale degli imballaggi

«Tutti gli imballaggi sono opportunamente etichettati [...] per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi»



Cosa?

Codifica alfanumerica del materiale + indicazioni raccolta

Come?

...

Chi?

B2B e B2C, mercato nazionale

Quando?

Dal 1° gennaio 2023



Etichettatura ambientale



Etichettatura ambientale

«I prodotti, composti di materiali di qualsiasi natura, adibiti a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo»

- Imballaggi primari, secondari e terziari
- **Obbligatoria del 1° gennaio 2023**, con possibilità di smaltire le **scorte***
- B2C e B2B
- Mercato nazionale

* Ossia di imballaggi, pieni o vuoti, privi dei requisiti al 31/12/2022. Da dimostrare effettiva immissione in commercio/etichettatura (es. documenti di acquisto merce/ lotto di produzione dell'imballaggio e/o dell'etichetta).

Etichettatura ambientale

Decreto Ministeriale n. 360 del 28 settembre 2022, che adotta le Linee Guida sull'etichettatura ambientale ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/normativa/rifiuti/Linee_guida_etichettatura_ambientale_27.09.2022.pdf



Ministero della transizione ecologica

**Linee Guida
sull'etichettatura degli
imballaggi ai sensi dell'art.
219 comma 5 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm**



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MONOCOMPONENTE



IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE



Si considera **separabile manualmente** una componente che l'utente può separare completamente, e senza rischi per la sua salute e incolumità, dal corpo principale con il solo utilizzo delle mani e senza dover ricorrere a ulteriori strumenti e utensili (es. forbici, coltelli, etc.)*.

Le informazioni sono da riportare per ciascuna componente separabile manualmente.

* IL CASO DEL «TAPPO» : deve necessariamente essere separato dalla bottiglia per la fruizione del prodotto. Anche se la sua separazione dalla bottiglia prevede l'utilizzo di uno strumento come l'apribottiglia, il tappo si considera separabile e deve essere identificato e prevedere le indicazioni per il corretto conferimento in raccolta.

Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

OBBLIGATORIE

- Identificazione del materiale (codice alfanumerico Decisione 129/97/CE) -> **B2B e B2C**
- Indicazioni per la raccolta -> **B2C**



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI SEPARABILI MANUALMENTE

BOTTIGLIA	CAPSULA	TAPPO
GL 71	ALU 41	FOR 51
VETRO	ALLUMINIO	SUGHERO
RACCOLTA DIFFERENZIATA		RACCOLTA DIFFERENZIATA DEDICATA
Verifica le disposizioni del tuo Comune		

ALTAMENTE CONSIGLIATE

- Identificazione del componente separabile manualmente
- Invito al consumatore a verificare le disposizioni del proprio Comune



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

- La Decisione è strutturata in 7 allegati (plastica – carta e cartone – metalli – legno – tessili – vetro – composti)
- Il codice è costituito da un'abbreviazione e da un numero (es. per la carta «PAP 22»))

ALLEGATO III

Sistema di numerazione e abbreviazioni per i metalli

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Acciaio	FE	40
Alluminio	ALU	41
		42
		43
		44
		45
		46
		47
		48
		49

ALLEGATO VI

Sistema di numerazione e abbreviazioni (!) per il vetro

Materiale	Abbreviazioni	Numerazione
Vetro incolore	GL	70
Vetro verde	GL	71
Vetro marrone	GL	72
		73
		74
		75
		76
		77
		78
		79



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

COMPOSTO

«l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio»

REGOLA DEL 5%:


- peso del materiale non prevalente <5% del peso totale dell'imballaggio: si considera MONOMATERIALE (All. da I a VI della Decisione)
- peso del materiale non prevalente >5% del peso totale dell'imballaggio: si considera COMPOSTO (All. VII della Decisione)



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

Es. confezione costituita da plastica (materiale prevalente) e carta



Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

ALLEGATO VII

Sistema di numerazione e abbreviazioni (*) per i composti

Materiale	Abbreviazioni (*)	Numerazione
Carta e cartone/metalli vari		80
Carta e cartone/plastica		81
Carta e cartone/alluminio		82
Carta e cartone/latta		83
Carta e cartone/plastica/alluminio		84
Carta e cartone/plastica/alluminio/latta		85
		86
		87
		88
		89
Plastica/alluminio		90
Plastica/latta		91
Plastica/metalli vari		92
		93
		94
Vetro/plastica		95
Vetro/alluminio		96
Vetro/latta		97
Vetro/metalli vari		98
		99

(*) Composti: C più l'abbreviazione corrispondente al materiale predominante (C/).




Identificazione codice alfanumerico (Decisione 129/97/CE)

COMPONENTI COSTITUITE DA PIÙ MATERIALI NON SEPARABILI MANUALMENTE

C/materiale prevalente in peso + numero della combinazione

Es. capsula costituita da plastica (PVC) e alluminio



Verifica le disposizioni del tuo comune



Etichettatura ambientale

IMBALLAGGIO MULTICOMPONENTE con COMPONENTI NON SEPARABILI MANUALMENTE

I sistemi di imballaggio che prevedono un corpo principale e altre componenti accessorie non separabili manualmente (es. etichetta non separabile manualmente dalla bottiglia), devono riportare obbligatoriamente la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e, se destinati al consumatore finale, le indicazioni sulla raccolta (che seguono il materiale del corpo principale -> vasetto).

Es. vasetto con etichetta NON separabile manualmente (chiaramente il tappo è separabile manualmente e va dunque etichettato)

BOTTIGLIA

GL 70

RACCOLTA VETRO

Verifica le disposizioni del
tuo Comune



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Responsabilità

- i **produttori** degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio avendo contezza della sua effettiva composizione

MA

- gli **utilizzatori** spesso definiscono grafica e layout dell'etichettatura finale e forniscono le informazioni al consumatore



RESPONSABILITÀ CONVIDISA

e regolata tramite accordi commerciali o contrattuali che definiscano il punto della filiera in cui si concretizzi tale onere



Modalità grafica

Gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati.



Forma grafica e lay-out liberamente scelti, purché efficaci e coerenti con gli obiettivi della normativa, garantendo dunque che al consumatore vengano fornite le informazioni necessarie per effettuare una corretta raccolta degli imballaggi.

Per garantire la leggibilità, si ritiene opportuno far riferimento a quanto già specificato dal Regolamento UE 1169/2011 rispetto all'altezza minima dei caratteri (minimo 1,2 mm con riferimento alla lettera "x").



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

Modalità grafica



Modalità grafica



Indicazioni su gabbietta

+



Indicazioni su tappo

+



Indicazioni su capsula

+



Indicazioni su bottiglia

OPPURE



Indicazioni su corpo principale/etichetta/
imballaggio di presentazione



Modalità grafica

È consentito ricorrere a strumenti digitali (es. APP, QR code, siti internet).

In questi casi è opportuno che venga riportata sull'imballaggio un'indicazione circa le modalità mediante le quali il consumatore può ricercare le informazioni sulla raccolta tramite gli strumenti digitali o i siti web. Le informazioni riportate tramite tali canali devono risultare facili e dirette, puntuali e non di difficile interpretazione.



Possono essere particolarmente utili nel caso di piccoli imballaggi, pack multilingua oppure imballaggi neutri (cioè gli imballaggi non stampati che non prevedono una grafica o l'apposizione di alcuna simbologia e informazione)

Per un corretto smaltimento
scannerizza il codice QR



Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti

Supporto di primo orientamento per le imprese

- **Prodotti alimentari:** sicurezza ed etichettatura alimentare, etichettatura ambientale, vendita in UE ed esportazione verso Paesi terzi
- **Prodotti non alimentari:** etichettatura comparto moda, prodotti di pelletteria ed energetica, marcatura CE, Codice del Consumo, informazioni metrologiche, cosmetici
- **Commercio internazionale:** contrattualistica e fiscalità internazionale, normativa doganale
- **Proprietà industriale e intellettuale:** marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d'autore



Etichetta? Falla giusta!

Sportello Etichettatura

Crea la tua etichetta

Inoltra il tuo quesito

Riferimenti normativi

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

FAQ

Schede prodotto

ALIMENTARE

NON ALIMENTARE

Novità

TUTTE

Trova lo Sportello più vicino a te

Italia

<https://www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it/>



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



LABORATORIO CHIMICO
CAMERA DI COMMERCIO TORINO